



**Dott. Simone Ghinassi**

Repertorio n. 53209 Raccolta n. 22607

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA

**Registrato a Firenze**

**il 16/05/2022**

**Numero 20352**

**Serie 1T**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore ventuno e minuti quindici.

In Scandicci, via Aleardi 2/4/6.

28 aprile 2022

Davanti a me Dottor Simone Ghinassi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato,

è presente il signor:

**Pacinotti** Mario, nato a Firenze il 18 settembre 1986, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

"FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE", con sede in Scandicci, via **Bessi** 2, iscritta al n. 831 del Registro persone giuridiche presso la Regione Toscana, codice fiscale 94212240488.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, alla riunione del Consiglio di amministrazione del predetto ente, convocata in questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione nuovo statuto;
2. Nomina del Comitato esecutivo;
3. Deleghe da assegnare al Comitato esecutivo;
4. Varie ed eventuali.

Aderendo io Notaio alla richiesta, assume la presidenza dell'assemblea il comparente ai sensi di quanto disposto dallo statuto sociale, il quale constata:

- che la presente riunione è stata convocata a mezzo avviso inviato agli aventi diritto in data 19 aprile 2022;

- che sono presenti esso comparente, Presidente, nonché i consiglieri Burgassi Maurizio, Cecchini Tommaso, Nannetti Carlo, Prudentino Felice, Brogelli Gianluca, Sernelli Elisa, Baffoni Fernando, Rombenchi Federico, Cicali Giulio e Amabile Antonio; assenti giustificati gli altri;

- che pertanto la riunione è validamente costituita ai sensi di legge e del vigente statuto ed atta a deliberare su tutti gli argomenti di cui all'ordine del giorno avanti trascritto.

Quindi il Presidente, prendendo la parola sull'ordine del giorno, espone agli intervenuti i motivi per i quali è necessario approvare un nuovo testo di statuto sociale al fine di far assumere all'ente la natura di impresa sociale ai sensi del **D.Lgs** n.112/2017, illustrando all'assemblea il contenuto del testo di cui si propone l'adozione.

Propone inoltre, ai sensi del nuovo statuto di cui si propone l'adozione, di istituire un Comitato esecutivo ritenendo che tale organo possa coniugare l'esigenza di pieno coinvol-

gimento degli amministratori con la necessità di assumere tempestive decisioni operative in un contesto di crescente complessità dell'organizzazione aziendale e di forte dinamicità del mercato di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione rimarrà depositario delle scelte più importanti e significative della Fondazione, a partire dalla definizione delle strategie aziendali, dei piani degli investimenti e dei budget annuali o pluriennali, della gestione finanziaria, delle politiche del personale, delle linee di espansione territoriali, oltre che delle decisioni sugli acquisti e gli impegni più rilevanti, secondo i limiti e i vincoli fissati dallo Statuto.

Il Comitato Esecutivo dovrà esercitare le deleghe operative che gli verranno assegnate secondo principi di correttezza e nella rigorosa osservanza degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione; le singole decisioni operative che il Comitato Esecutivo andrà ad assumere dovranno quindi rispettare, oltre ai limiti quantitativi stabiliti dalla delega consiliare, i vincoli complessivi fissati nel budget annuale dei costi, nel piano degli investimenti, nelle politiche di gestione del personale nonché qualsiasi altra condizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo dovrà anche esercitare, tramite i suoi componenti, la funzione istituzionale di raccordo con i territori di riferimento ed in particolare con le associazioni aderenti e partner, al fine di rendere le politiche aziendali più aderenti ai bisogni delle comunità e fidelizzare maggiormente i corpi sociali che rappresentano il target più importante della Fondazione.

Il verbale delle decisioni di ogni seduta del Comitato Esecutivo dovrà essere di volta in volta trasmesso a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo esauriente discussione, con voto unanime

#### D E L I B E R A

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale proposto dal Presidente, composto di venti articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa vidimazione a norma di legge e omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente;

- di nominare un Comitato esecutivo composto da cinque membri nelle persone di Mario Pacinotti, nato a Firenze il 18 settembre 1986, Presidnete, Maurizio Burgassi, nato a Greve in Chianti il 3 ottobre 1949, Vicepresidente, Baffoni Ferdinando nato a Pontassieve il 7 dicembre 1964, Prudentino Felice, nato a Bari il 20 ottobre 1985 e Saccardi Stefano, nato a Firenze il 12 luglio 1965, consiglieri, con i seguenti poteri:

- acquisto di beni strumentali (apparecchiature ed attrezzature) fino ad un valore di unitario di Euro 150.000 (iva com-

presa);

- acquisto di beni immateriali (software, licenze, ecc) fino ad un valore di unitario di Euro 100.000 (iva compresa);
- esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili di proprietà o di terzi destinati alle attività aziendali fino da un importo massimo di Euro 150.000 (iva compresa) per intervento;
- acquisti di beni di consumo e servizi correnti per la gestione aziendale ordinaria;
- stipula di contratti di servizio attinenti la gestione corrente per un valore unitario massimo di Euro 100.000 annui;
- stipula di contratti di prestazione d'opera con professionisti medici e sanitari per la gestione dei poliambulatori, stabilendone i compensi;
- nomina dei Direttori Sanitari e di altri responsabili di branche di medicina specialistica e diagnostica individuati fra i professionisti e i medici dipendenti, stabilendone i compensi per l'incarico;
- assegnazione di incarichi di consulenza, di progettazione, di asseverazione, di controllo per un valore unitario non superiore ad Euro 100.000 annui;
- stipula di contratti di locazione per immobili destinati all'esercizio delle attività aziendali;
- stipula di contratti per utenze e per noleggio di autovetture e apparecchiature;
- contratti di assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato, avanzamenti di livello contrattuale, assegnazione di indennità ad personam, provvedimenti disciplinari fino alla sanzione di 10 giorni di sospensione;
- stipula di contratti di conto corrente bancario;
- stipula di polizza assicurative a copertura dei rischi inerenti le attività esercitate;
- stipula di contratti di finanziamento bancari in forma di aperture di credito e di finanziamenti chirografari di durata massima di 84 mesi per un importo non superiore ad Euro 150.000;
- stipula di contratti di leasing strumentale per acquisto di autoveicoli e apparecchiature per un importo massimo di Euro 150.000;
- determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie e del servizio funebre e dei corrispettivi di ogni altra prestazione e servizio erogato;
- definizione e attuazione di campagne promozionali con tariffe agevolate per il periodo di promozione;
- stipula di contratti, convenzioni, accordi di natura commerciale con soggetti pubblici e privati riguardanti le attività esercitate.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolto il Consiglio per la parte straordinaria essendo le ore ventuno e minuti qua-

rantacinque.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia da me diretta e in parte a mano da me Notaio su sette pagine intere e parte della successiva fino alle firme di due fogli, del quale ho dato lettura al comparente che **dichiarato-**  
**lo** conforme alla sua volontà lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore di cui sopra.

F.to Mario Pacinotti

F.to Simone Ghinassi Notaio

**STATUTO DELLA "FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE"**

**Art. 1 Costituzione e denominazione**

1.1. La Fondazione denominata "Fondazione Pubbliche Assistenze - Impresa sociale " ha sede legale in Scandicci (Firenze). Il Consiglio di Amministrazione può trasferire con propria deliberazione la sede legale nell'ambito del territorio di altri Comuni della Regione Toscana, può costituire sedi distaccate ed autonome unità operative.

**Art. 2 Finalità della Fondazione**

2.1. La Fondazione, adeguandosi al disposto del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla propria attività.

2.2. La Fondazione, nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali, si propone con la sua attività di impresa di conseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e prestazioni sanitarie di soccorso, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle persone;
- prestazioni socio-sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative, particolarmente in materie attinenti al settore socio-sanitario;
- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del terzo settore;
- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale nelle discipline di propria competenza, incluse anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività svolte dalla Fondazione stessa e dalle associazioni aderenti;
- sostegno mediante elargizioni, progetti, contributi o iniziative di raccolta fondi, riguardanti le attività di soccorso, di prevenzione e di assistenza sociale e sanitaria promosse da enti pubblici o soggetti del terzo settore; analoga finalità può essere perseguita attraverso la concessione in comodato d'uso o il noleggio a tariffe agevolate di attrezzature sanitarie;

In via accessoria e/o strumentale la Fondazione può esercitare le seguenti attività:

- servizi di onoranze funebri e sostegno psicologico per l'elaborazione e la gestione del lutto sia di singoli che di

gruppi; suffragio di salme e gestioni cimiteriali, compreso la fornitura di tombe e altri arredi funebri;

- promozione di pubblicazioni e iniziative editoriali di qualsiasi tipo e natura attinenti lo scopo della Fondazione e degli altri soggetti ad essa aderenti;

- sostegno all'attività istituzionale dei singoli Fondatori e degli Aderenti attraverso la concessione di contributi e/o prestazioni di servizi finalizzati alla realizzazione progetti di interesse socio-culturale per i territori di riferimento.

2.3. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

a) stipulare tutti gli atti o i contratti, tra cui, senza esclusione di altri, mutui, finanziamenti di qualsivoglia natura e tipologia, anche atipica, compravendite di proprietà mobiliari ed immobiliari, acquisti di diritti reali su beni immobili, concessione di ipoteche, convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerati necessari e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria utilizzandoli direttamente o concedendoli in locazione ovvero in comodato e reinvestendo nell'attività istituzionale i relativi corrispettivi;

c) stipulare convenzioni o contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività di propria competenza;

d) costituire ovvero partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, nonché a società cooperative o di capitali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento dei propri obiettivi istituzionali nonché per l'esercizio di attività accessorie o strumentali;

e) svolgere, dietro corrispettivi, attività di supporto alla gestione di strutture sanitarie e sociali svolte da terzi mediante la progettazione e la fornitura di specifici programmi gestionali, l'erogazione di servizi e l'esecuzione di prestazioni sanitarie ed attività operative a supporto.

f) svolgere attività di lavorazione e commercializzazione di prodotti e prestazioni di servizi connessi alle attività svolte.

### **Art. 3 Patrimonio e proventi**

3.1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è costituito:

- dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili, beni immobili e titoli, effettuati dai Fondatori e dagli Aderenti;

- da elargizioni fatte da altri enti, pubblici o privati, o da donazioni o disposizioni testamentarie fatte da persone fisiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dai beni, mobili ed immobili, che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione da parte di soggetti privati e/o pubblici;
- dai beni, mobili ed immobili, che vengono trasferiti in proprietà alla Fondazione da parte di altri soggetti associativi di diritto privato aventi natura giuridica uguale rispetto a quella dei Fondatori come precisato al successivo art. 6.1.;
- dalla somma delle rendite non utilizzate e dai proventi delle attività proprie che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione erogati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

#### **Art. 4 Fondo di gestione**

4.1. Il Fondo di Gestione, per l'adempimento dei compiti della Fondazione, è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie o elargizioni che provengano alla Fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- dai contributi da chiunque provenienti e destinati all'attività della Fondazione o finalizzate a specifiche iniziative;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e da ogni altra entrata di qualsivoglia tipologia e natura, che non siano espressamente destinate a patrimonio.

4.2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

4.3. E' vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ai Fondatori e agli Aderenti, ai lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione annuali comunque denominati, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinati esclusivamente:

- ad incremento del patrimonio;
- una volta reintegrato il patrimonio delle perdite maturate negli esercizi precedenti, per una quota inferiore al 50%, per erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore

diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati o società controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

#### **Art. 5 Fondatori**

5.1. Fondatori sono la Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas S.M.S. di Scandicci, corrente in Scandicci (Firenze), Via Bessi n. 2, (cod. fisc. 00957880487) e la Pubblica Assistenza Humanitas Firenze S.M.S., corrente in Firenze, via San Bartolo a Cintoia n.20 (cod.fisc.01458560487).

5.2. Successivamente alla costituzione ed al riconoscimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può deliberare, con le modalità di cui al punto 8.7, di introdurre nella Fondazione stessa Associazioni di volontariato, Onlus o enti no-profit che ne condividano espressamente le finalità, attribuendo loro lo status di Aderente alla Fondazione con pari diritti e pari doveri rispetto a quelli dei due Fondatori originari e meglio individuati al comma 5.1.

In caso di nuove adesioni, non è richiesta nessuna ulteriore deliberazione da parte dei due Fondatori originari.

A seguito di delibera unanime del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 29/05/2014, a far tempo dal 1.06.2014 ha aderito alla Fondazione la S.M.S. Croce Azzurra Pubblica Assistenza Pontassieve, corrente in Pontassieve (FI), Via di Rosano n. 17 (codice Fiscale 01332450483).

A seguito di delibera unanime del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 9/11/2017, a far tempo dal 1/1/2018 ha aderito alla Fondazione Fratellanza Popolare San Donnino Associazione Volontaria di Soccorso Onlus corrente in Campi Bisenzio, via delle Molina 56/b (codice fiscale 80011950484).

A seguito di delibera unanime del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 30/05/2019, a far tempo dal 1/6/2019 ha aderito alla Fondazione Pubblica Assistenza Humanitas Firenze Nord s.m.s. corrente in Firenze, via Ponte alle Mosse 93r-95r (codice fiscale 03180940482).

#### **Art. 6 Organi**

6.1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 7 Il Consiglio di Amministrazione**

7.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 (quindici) componenti, compresi il Presidente e il Vice Presidente: quattro membri sono nominati dalla Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas S.M.S. di Scandicci, tre sono nominati dalla Pubblica Assistenza Humanitas Firenze S.M.S.,

tre dalla S.M.S. Croce Azzurra Pubblica Assistenza Pontassieve, due dalla Fratellanza Popolare di San Donnino, due dalla Pubblica Assistenza Humanitas Firenze Nord e uno designato dai lavoratori in servizio presso la Fondazione Pubbliche Assistenze.

7.2 I lavoratori in servizio presso la Fondazione procederanno alla designazione di un membro del Consiglio di Amministrazione secondo procedure definite da apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione tendente ad assicurare la più ampia e trasparente partecipazione di tutti dipendenti alla nomina.

7.3. I Fondatori, gli Aderenti e i Lavoratori devono comunicare al Presidente uscente della Fondazione i nomi dei componenti di rispettiva nomina, almeno due mesi prima dell'inizio del loro mandato. In difetto, il Consiglio di Amministrazione sarà comunque insediato dal Presidente uscente dovendo ritenersi confermati per un ulteriore mandato i precedenti componenti del Consiglio di Amministrazione già nominati dai Fondatori, Aderenti e Lavoratori per il precedente mandato consiliare ed ancora in carica.

7.4. Nell'ipotesi prevista dall' art. 5.2. che precede, fatte sempre salve le attribuzioni previste al comma 7.1. in ordine alle nomine da parte dei Fondatori e Aderenti ivi citati, l'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per effetto della nomina dei membri attribuiti ad ogni nuovo Aderente alla Fondazione deve avvenire con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione stesso con le modalità di cui al punto 8.7.

In tale ipotesi, non è richiesta alcuna ulteriore deliberazione da parte dei due Fondatori originari.

I componenti del Consiglio di amministrazione non possono comunque superare il numero massimo complessivo di 25 (venticinque).

7.5. I Fondatori e gli Aderenti possono essere designare per la carica di membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pubbliche Assistenze anche i componenti dei Consigli di Amministrazione dei propri enti ma non possono designare soggetti che siano loro dipendenti, nonché i dipendenti e i collaboratori retribuiti della Fondazione e loro parenti entro il terzo grado ovvero i coniugi anche di fatto.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e l'art 2382 del Codice Civile, possono essere nominati consiglieri ed assumere cariche sociali solo coloro che possiedono i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- non aver riportato condanne definitive per reati riguardanti i rapporti con la pubblica amministrazione, la gestione societaria e la corruzione;

- ricoprire o aver ricoperto ruoli di dirigente o di amministratore di società, di associazioni di volontariato, di enti pubblici o di altri enti del terzo settore ovvero aver esercitato o esercitare attività libero professionale in campo economico, legale, socio-sanitario con iscrizione ai relativi ordini professionali;
- non essere titolari, soci, amministratori o dirigenti di imprese che, in modo diretto o indiretto, si pongano in concorrenza con le attività svolte dalla Fondazione;
- non avere rapporti stabili di collaborazione e/o consulenza con la Fondazione;
- non risultare affidatario, come persona o rappresentante di soggetto giuridico, di appalto continuativo di servizi da parte di Fondazione;
- non essere dipendente dei soggetti Fondatori o Aderenti di Fondazione.

7.6. I consiglieri in carica, ai fini dell'art 2475 ter del codice civile, devono dichiarare i rapporti economici intrattenuti con la Fondazione.

7.7. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque esercizi sociali.

7.8. In caso di morte, incapacità, dimissioni ovvero di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione, chi lo ha designato procederà alla sua sostituzione comunicandone tempestivamente il nome al Presidente della Fondazione; il sostituto rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione così integrato.

7.9 Il Consiglio di Amministrazione ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio di Amministrazione mantiene le seguenti prerogative non delegabili:

- a) nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Comitato Esecutivo e il Collegio dei Revisori dei Conti e ne stabilisce i compensi;
- b) approva la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, da presentarsi entro gennaio di ogni anno, sulle direttrici di sviluppo e i piani di investimento della Fondazione per l'anno in corso;
- c) approva il bilancio preventivo, comprensivo del piano annuale degli investimenti e il bilancio consuntivo di ogni esercizio contabile;
- d) approva il bilancio sociale;
- e) decide sull'ammissione di nuovi soggetti fra gli Aderenti, determinandone eventuali facoltà di designazione di membri del Consiglio di Amministrazione;
- f) delibera l'apertura e la chiusura di nuove sedi o stabilimenti in cui viene svolta l'attività;
- g) delibera la vendita e l'acquisto di beni immobili ovvero di partecipazioni societarie, nonché la partecipazione a

società ed enti di diritto privato o ad associazioni senza fini di lucro;

h) assume le delibere relative ai contratti ed ai rapporti economici con Fondatori e Aderenti alla Fondazione;

i) decide in merito agli investimenti in apparecchiature e attrezzature e beni immateriali di valore superiore ad Euro 150.000 (centocinquantamila):

j) approva la richiesta e la formalizzazione di operazioni finanziarie chirografarie o ipotecarie a medio termine con banche e società finanziarie per importi superiori a Euro 150.000 (centocinquantamila);

k) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, delegando il Presidente all'esercizio dei relativi adempimenti;

l) delibera sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione annuali non apportati al patrimonio della Fondazione;

m) nomina il Direttore Generale determinandone le funzioni, i poteri ed i compensi;

n) approva accordi sindacali e contratti collettivi di lavoro;

o) decide in merito a licenziamenti individuali e collettivi del personale;

p) delibera su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti e/o associazioni di qualsivoglia tipologia, che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione e quindi finanzia particolari progetti di rilevante valore tecnico che dovranno essere attuati nel territorio di operatività dei Fondatori e dei suoi Aderenti successivi;

q) decide lo scioglimento volontario della Fondazione indicando la devoluzione del suo patrimonio residuo conseguente alla liquidazione;

r) delibera le modifiche dello Statuto e la trasformazione della natura giuridica della Fondazione, nonché operazioni di scissione, fusione, acquisizione, cessione o acquisizione di ramo d'azienda.

7.10. Il Consiglio di Amministrazione può conferire altresì speciali incarichi ai singoli componenti, fissandone le attribuzioni ed i limiti.

#### **Art. 8 Convocazione e deliberazioni del Consiglio**

8.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno tre volte all'anno nonché per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. Il Consiglio di Amministrazione deve, altresì, essere convocato ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.

8.2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere fatta con lettera raccomandata, posta elettronica, telefax ovvero telegramma, da recapitarsi a ciascun componente con almeno otto giorni liberi di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'adunanza, il luogo e l'ora.

8.3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la presidenza del Presidente ovvero del Vice Presidente.

8.4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

8.5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti salve le eccezioni appresso determinate ai punti 8.6 e 8.7; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono trascritte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8.6. Le seguenti deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti
- b) nomina del Direttore Generale

8.7 Le seguenti deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina del Presidente e del Vice Presidenti;
- b) modifica dello statuto della Fondazione;
- c) ammissione di nuovi Aderenti e attribuzione del numero membri in Consiglio di Amministrazione;
- d) definizione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione di nuove adesioni ai sensi dell'articolo 5.2, nei limiti di cui all'articolo 7.4;
- e) nomina dei membri del comitato esecutivo e delega allo stesso dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- f) scioglimento della Fondazione, operazioni di trasformazione, fusioni, scissione, acquisizione e cessione ramo d'azienda.

#### **Art. 9 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

9.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti e lo presiede.

9.2. E' incompatibile la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione con quella di Presidente di uno dei Fondatori ovvero di un Aderente; non può altresì essere nominato presidente un soggetto designato da enti che

hanno perso la qualifica di enti senza scopo di lucro.

9.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale o per singoli atti; dispone l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo, coordinando l'attività dei dirigenti e sovrintende il sistema dei controlli interni.

9.4. Il Presidente, inoltre:

a) redige annualmente una relazione sulla specifica attività annuale della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

b) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

c) esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.

#### **Art. 10 Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione**

10.1. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

#### **Art.11 Comitato Esecutivo**

11.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e fino ad un massimo di altri tre componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri.

11.2 Il Presidente convoca il Comitato Esecutivo ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, avvisando i componenti con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione (art. 8.2). Alle riunioni è invitato a partecipare il Collegio dei Revisori dei Conti.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

11.3. L'organismo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le delibere del Comitato Esecutivo sono valide solo se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti alla riunione.

11.4. Il Comitato Esecutivo può essere delegato dal Consiglio di Amministrazione per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti materie non riservate in via esclusiva al Consiglio di amministrazione stesso dal presente Statuto, con esclusione di quelle che la legge riserva alle assemblee dei soci delle società per

azioni (art 2364 c.c.).

11.5. Le delibere del Comitato Esecutivo vengono trascritte su apposito verbale, approvate dai membri dell'organismo e trasmesse ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

#### **Art. 12 Il Collegio dei Revisori dei Conti**

12.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione di insediamento di ogni mandato ed è composto da tre membri effettivi di cui uno designato dai lavoratori; essi devono essere tutti professionisti iscritti ad un Ordine ovvero ad un Collegio professionale e possedere specifiche competenze giuridiche e contabili in relazione alla natura dell'Ente ed all'oggetto della sua attività.

12.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione ed esercita il controllo contabile; inoltre svolge funzioni di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali della Fondazione secondo quanto previsto dal Dlgs 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia redatto secondo le disposizioni di legge.

12.3. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica cinque esercizi, ed i suoi componenti possono essere rieletti.

12.4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

12.5. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima. E' altresì incompatibile con quella di membro dell'organo di controllo, comunque denominato, di uno dei Fondatori e Aderenti.

#### **Art. 13 Compensi amministratori**

13.1. E' consentita la corresponsione ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori e a chiunque rivesta cariche sociali, compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte, alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, fermo restando il diritto al rimborso integrale delle spese documentate effettivamente sostenute nell'interesse della Fondazione. L'entità dei compensi viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione contestualmente alla nomina.

#### **Art 14 Criteri di gestione economica**

14.1. Nella gestione economica e finanziaria delle proprie attività Fondazione deve rispettare i seguenti criteri:

- l'acquisto di beni e servizi deve avvenire a fronte di corrispettivi commisurati al valore di mercato, salvo

comprovate motivazioni;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di Fondatori , Aderenti, componenti degli organi amministrativi e di controllo e di tutti coloro che a qualsiasi titolo operino nell'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate e collegate, deve avvenire a condizioni di mercato;

- la remunerazione di strumenti finanziari a soggetti diversi da banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, non può essere superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di quattro punti e mezzo;

- la corresponsione a soggetti diversi da banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie non può essere superiore di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

#### **Art. 15 Coinvolgimento lavoratori, utenti e altri soggetti interessati**

Attraverso apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione viene attuato il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati all'attività svolta, tramite loro rappresentanze, nelle decisioni aziendali riguardanti in particolare le questioni delle condizioni di lavoro e la qualità dei servizi.

Il regolamento stabilisce le modalità di informazione e i meccanismi di consultazione o di partecipazione dei suddetti soggetti, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 16 Esercizio, Scritture Contabili - Bilancio**

16.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

16.2. La Fondazione è tenuta ad adottare e redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione ed in particolare alla tenuta dei libri giornale ed inventari di conformità di quanto disposto dagli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in modo chiaro, completo e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

16.3. Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio. Il termine può essere prorogato a 180 giorni in circostanze particolari che gli amministratori devono segnalare nella nota integrativa.

#### **Art. 17 Assunzione del Personale**

17.1. La Fondazione può assumere personale dipendente e collaboratori retribuiti, avvalendosi di qualsiasi tipologia di contratto prevista dalla legge e nel rispetto delle norme collettive.

I dipendenti della Fondazione non possono rivestire la carica di amministratori delle associazioni Fondatrici o Aderenti né di Fondazione, salvo se nominati quale rappresentante dei lavoratori della Fondazione stessa.

17.2. Al personale dipendente viene corrisposto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato; gli emolumenti corrisposti ad ogni singolo dipendente non possono superare del 40% il livello retributivo previsto per la medesima qualifica dal contratto collettivo, salvo comprovate esigenze attinenti la necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento della gestione di attività sanitarie. La differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti in servizio non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione lorda.

#### **Art. 18 Attività di Volontariato**

18.1. Nell'ambito delle attività svolte dalla Fondazione sono ammesse le prestazioni di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati non può essere superiore a quello dei lavoratori.

I volontari attivi saranno iscritti in apposito registro e saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività svolte, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

#### **Art.19 Devoluzione del patrimonio per liquidazione**

19.1. In caso di scioglimento volontario della Fondazione o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale il Consiglio di Amministrazione provvederà a destinare il patrimonio residuo dopo la liquidazione ad altri enti del terzo settore costituiti ed attivi da almeno tre anni, con priorità a quelli operanti nel territorio di operatività dei Fondatori e degli Aderenti.

Per l'esecuzione della liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

#### **Art. 20 Rinvio**

20.1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

F.to Mario Pacinotti

F.to Simone Ghinassi Notaio

Certifico io sottoscritto, dott. Simone Ghinassi, Notaio in Firenze, iscritto al Ruolo del distretto notarile di Firenze Pistoia e Prato, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale analogico a mio rogito, munito degli allegati e firmato a norma di legge.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Firenze, li 16 maggio 2022

nel mio studio in piazza D'Azeglio n. 20.

File firmato digitalmente dal Notaio Simone Ghinassi